

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno **duemilatredici** , addì **diciotto** , del mese di **aprile** , alle ore **21** e minuti **30** , nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MILANESI DAVIDE	Sindaco		X
MANZINI MATTEO	Consigliere Comunale	X	
FERRO ANDREA	Consigliere Comunale	X	
FERRERA ANTONINO	Consigliere Comunale	X	
PICCIRILLI MONICA	Consigliere Comunale	X	
MACCAGNOLA FABIO	Consigliere Comunale	X	
ENFASI DAVIDE	Consigliere Comunale	X	
TREVISAN FABIANO	Consigliere Comunale	X	
BOERI FABRIZIO	Consigliere Comunale	X	
BORGINI CORRADO	Consigliere Comunale	X	
CREMINELLI DARIO	Consigliere Comunale		X
STECCA IVANA	Consigliere Comunale	X	
PRESTINARA BARBARA	Consigliere Comunale		X
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Mambrini dr. Gabrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MANZINI MATTEO** nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n.7 del 18/04/2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che:

- il Comune di Garbagna Novarese ricade nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26/8/1993 n. 412;
- l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998 n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23/12/1999 n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26/8/1993 n. 412, prevede il beneficio della riduzione del prezzo di gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) usati come combustibile per il riscaldamento impiegati nelle frazioni non metanizzate individuate annualmente con deliberazione dagli enti locali interessati;
- l'art. 13, comma 2, della legge n. 488 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) prevedeva l'ampliamento dei benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/1998, n. 488, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23/12/1999 n. 488 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26/8/1993 n. 412, estendendo la riduzione del prezzo del gasolio e del g.p.l. usati come combustibili per il riscaldamento anche alle parti di territorio comunale individuata da apposita deliberazione sebbene nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
- l'art. 2 comma 13 della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) ha prorogato per tutto l'anno 2009 il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio e del g.p.l. usati come combustibili per il riscaldamento anche alle parti di territorio comunale ove sia ubicata la sede municipale;
- nella legge finanziaria per l'anno 2010 la previsione dell'art. 2 comma 13 della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) non è stata reiterata per cui il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà applicarsi solamente alle parti edificate del territorio comunale comprese le aree su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio.

Vista la nota prot. 5961 R.U. della Direzione Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia delle Dogane di Roma emessa in data 15.1.2010 concernente le modalità per la concessione dell'agevolazione prevista dalla suddetta normativa a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'individuazione delle aree non metanizzate del Comune che per l'anno 2013 possono godere del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio o del gas g.p.l. previsti per legge;

Dato atto che, per "zona non metanizzata", si intende, in linea con i provvedimenti assunti da molti Comuni d'Italia, l'area esterna ad una fascia di 80 metri dalla più vicina conduttura del gas; precisando che la distanza di 80 metri deve misurarsi tra la più vicina conduttura del gas e il perimetro dell'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore;

Considerato che la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n.36 del 29 aprile 2002 richiama l'attenzione sul fatto che l'individuazione delle porzioni di territorio aventi titolo al beneficio deve essere effettuata con delibera del Consiglio Comunale, come previsto dall'art.8 comma 10, lettera c) della L.23/12/1998, n.448 e s.m.i da adottare con cadenza annuale e da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività produttive;

Accertato che le frazioni del Comune di Garbagna Novarese non metanizzate sono precisamente:

- Cascina Mariina
- Cascina Buzzoletto Nuovo
- Cascina Buzzoletto Vecchio
- Cascina Belvedere
- Cascina Moncucco
- Cascina Brusattina
- Cascina Cascinetta
- Casa Demaniale
- Casa Strada Vallazza
- Tenuta Giulia
- Strada comunale Brusattina
- Zona industriale Nord

Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/00.

Con voti favorevoli espressi all'unanimità nelle forme di legge.

DELIBERA

1)Di individuare per l'anno 2013 le frazioni del Comune di Garbagna Novarese non metanizzate che possono usufruire dell'agevolazione della riduzione del prezzo del gasolio o del gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) utilizzati come combustibili per il riscaldamento così come appresso indicato:

- Cascina Mariina
- Cascina Buzzoletto Nuovo
- Cascina Buzzoletto Vecchio
- Cascina Belvedere
- Cascina Moncucco
- Cascina Brusattina
- Cascina Cascinetta
- Casa Demaniale
- Casa Strada Vallazza
- Tenuta Giulia
- Strada comunale Brusattina
- Zona industriale Nord

2)Di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Agenzia delle Dogane di Novara la presente deliberazione.

3)Di dare atto che la riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento di cui alla presente delibera inizia ad applicarsi dall'1.1.2013 e vale fino al 31.12.2013 fatte salve eventuali variazioni dovute a future estensione della rete attuale del metano o alla realizzazione di nuovi edifici ricadenti in zone non metanizzate.

4)Con separata ed unanime votazione, all'unanimità dei voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 TUEL 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MANZINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mambrini dr. Gabrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
24/04/2013

Garbagna Novarese, li 24/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mambrini dr. Gabrio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mambrini dr. Gabrio

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, li 24/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mambrini dr. Gabrio

=====